II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 1984

relativa agli aiuti statali previsti dalla legge regionale siciliana 6 maggio 1981, n. 97 recante provvedimenti a sostegno dei settori produttivi e norme varie in materia di agricoltura

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(84/557/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2), in particolare l'articolo 22,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 985/84 (4), in particolare l'articolo 31,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/84 (6), in particolare l'articolo 17,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1208/84 (8), in particolare l'articolo 59,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 856/84 (10), in particolare gli articoli 23 e 24,

dopo aver intimato agli interessati, in conformità dell'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, del trattato CEE, di presentare le loro osservazioni (11) e viste dette osservazioni,

I

considerando che il governo italiano ha notificato alla Commissione, con lettera dell'11 maggio 1981, il disegno di legge della Regione Sicilia recante provvedimenti a sostegno dei settori produttivi e norme varie in materia di agricoltura ; che tale notifica è stata sostituita da quella effettuata il 29 maggio 1981 ;

considerando che sono state chieste informazioni supplementari sul nuove testo il 1° giugno 1981, il 15 luglio 1981 e il 22 febbraio 1982 ;

considerando che le autorità italiane hanno informato la Commissione, con lettera del 29 marzo 1982, che il disegno di legge in questione era stato adottato dall'assemblea regionale il 22 aprile 1981 e pubblicato il 9 maggio 1981, con il numero 97 ;

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 1.
(5) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(6) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 11.
(7) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(8) GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 77.
(9) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(10) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 10.
(11) GU n. C 155 del 19. 6. 1982, pag. 2.

considerando che gli articoli 2 e 3 della legge autorizzano una spesa di 4 000 milioni di Lit nel 1981 e di 5 000 milioni di Lit nel 1982 per la concessione di un contributo di 700 Lit per ogni quintale di grano duro conferito all'ammasso volontario ;

considerando che l'articolo 4 autorizza una spesa di 300 milioni di Lit nel 1981 per la concessione di contributi di 100 milioni di Lit ai consorzi di cooperative che praticano l'ammasso e la commercializzazione del grano duro ;

considerando che l'articolo 5 autorizza una spesa di 100 milioni di Lit in ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982 per la concessione di contributi ai produttori di grano duro associati che impiantano campi di produzione di sementi elette di grano duro certificato, pari al 10 % del prezzo unitario d'intervento stabilito dalla CEE per ogni quintale di sementi di grano duro selezionato ;

considerando che l'articolo 6 autorizza una spesa di 500 milioni di Lit in ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982 per la concessione di contributi agli agricoltori singoli pari al 20 % del prezzo d'acquisto delle sementi elette di grano duro prodotte in Sicilia, limitatamente a 10 quintali per beneficiario ;

considerando che gli articoli 8 e 9 autorizzano una spesa di 1 500 milioni di Lit nel 1981 e di 1 500 milioni di Lit nel 1982 per la concessione di contributi, da 2 000 a 6 000 Lit per quintale, ai produttori di grano duro danneggiato da parassiti durante la campagna 1980/1981 che conferiscono il loro prodotto presso cooperative e consorzi che effettuano operazioni di raccolta, conservazione e vendita collettiva del prodotto ;

considerando che l'articolo 10 autorizza una spesa di 500 milioni di Lit nel 1981 — in applicazione dell'articolo 8 della legge regionale n. 83/80 — per la concessione ai produttori di pomodori, soci di cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori, di un contributo di 700 Lit per ogni quintale di pomodori conferito per la trasformazione ;

considerando che l'articolo 11 autorizza una spesa di 350 milioni di Lit nel 1981 — in applicazione dell'articolo 9 della legge regionale n. 83/80 — per la concessione agli organismi di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 97/81 di un contributo di 500 Lit per ogni quintale di pomodori destinato a coprire una parte delle spese sostenute per le operazioni di ammasso e di trasporto dei prodotti avviati all'industria di trasformazione ;

considerando che l'articolo 12 autorizza una spesa di 3 000 milioni di Lit nel 1981 — in applicazione dell'articolo 12 della legge regionale n. 83/80 — per la concessione ai produttori di agrumi, soci di cooperative, consorzi e/o organizzazioni di produttori, di un contributo sulle spese di gestione di 750 Lit per ogni quintale di agrumi conferito per la trasformazione ;

considerando che l'articolo 13 autorizza una spesa di 600 milioni di Lit nel 1981 per la concessione di contributi in favore delle cooperative agricole o loro consorzi, delle associazioni di produttori, fino al 70 % delle spese sostenute per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione degli agrumi ;

considerando che l'articolo 14 prevede la concessione di prestiti al tasso agevolato del 4 % circa per un anno a favore dell'industria privata e a partecipazione pubblica che gestiscono in Sicilia impianti per la trasformazione degli agrumi in succhi, essenze e liofilizzati ; che tali prestiti sono concessi unicamente per i quantitativi di agrumi contrattati, nel periodo compreso tra il 1° aprile 1981 e il 30 settembre 1981, attraverso le cooperative, loro consorzi e organizzazioni di produttori costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, a condizione che le industrie beneficiarie paghino agli agricoltori che conferiscono i loro prodotti prezzi non inferiori ai prezzi minimi fissati dai regolamenti comunitari ;

considerando che l'articolo 15 autorizza una spesa, di 500 milioni di Lit nel 1981 per la concessione di un contributo di 15 Lit per chilogrammo di arance pigmentate danneggiate dalle avversità atmosferiche, in modo da compensare la minore resa di succo ; che il contributo è concesso alle associazioni di produttori riconosciute, alle cooperative e ai loro consorzi, nonché alle industrie a partecipazione maggioritaria pubblica, che gestiscono impianti per la trasformazione degli agrumi ; che il contributo è concesso alle industrie soltanto se s'impegnano a garantire il pagamento di un prezzo minimo d'acquisto ;

considerando che l'articolo 17 prevede d'incrementare la dotazione del fondo istituito presso l'IRCAG (Istituto regionale credito agrario) dall'articolo 3, paragrafo 4, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, di una somma annua di 1 200 milioni di Lit a decorrere dal 1981, per concedere alle cooperative agricole e ai loro consorzi, mutui a tasso agevolato del 12 % circa, della durata di 15 anni, per la totale copertura delle passività esistenti al 31 marzo 1981 e derivanti da mutui contratti durante la campagna 1978/1979, per la corresponsione di anticipi ai soci per conferimento di prodotti agricoli dalle spese di gestione nonché da spese, sostenuto fino al 31 luglio 1978, per costruzioni e ammodernamenti di strutture sociali, al netto dei contributi regionali, statali o comunitari percepiti ;

considerando che l'articolo 21 autorizza una spesa di 4 800 milioni di Lit, di cui il 50 % è destinato all'esecuzione di attività dell'Istituto regionale della vite e del

vino previste dell'articolo 6 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, per rifinanziare nel 1981 le azioni di pubblicità, sostenere l'esportazione di vini alla rinfusa verso i paesi non comunitari, in particolare verso l'Unione Sovietica, e la commercializzazione di vini in bottiglia e di vini alla rinfusa nel territorio nazionale e comunitario ;

considerando che l'articolo 22 autorizza nel 1981 una spesa di 200 milioni di Lit per la concessione del contributo di cui all'articolo 5 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, elevato a 3 000 Lit per quintale di uve prodotte nel 1981 dai viticoltori dalle isole di Pantelleria e Lipari ;

considerando che l'articolo 30 autorizza una spesa di 500 milioni di Lit nel 1981 e di 1 000 milioni di Lit in ciascuno degli esercizi finaniziari 1982 e 1983 per la concessione a cooperative, consorzi e associazioni di un contributo di 4 500 Lit per ettolitro di latte prodotto e conferito in Sicilia in modo da ridurre le spese di raccolta, trasporto e refrigerazione del latte ;

considerando che l'articolo 31 autorizza una spesa di 500 milioni di Lit nel 1981 e di 1 000 milioni di Lit in ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983 per la concessione ai produttori di formaggio associati di un contributo di 4 500 Lit per ettolitro di latte prodotto in Sicilia e trasformato in formaggi tipo « caciocavallo », « pecorino siciliano » e « canestrato misto » ;

considerando che l'articolo 32 autorizza una spesa di 650 milioni di Lit nel 1981 per la concessione di crediti agevolati della durata di 12 mesi a favore delle cooperative e loro consorzi di produzione e di lavorazione lattiero-casearia che stipulino accordi interprofessionali per l'acquisto a prezzi stabiliti del latte prodotto in Sicilia, conformemente alle disposizioni della legge nazionale n. 306/75 ; che l'entità di tali crediti dipende dai quantitativi di latte conferiti annualmente agli organismi suddetti ;

considerando che l'articolo 39 autorizza una spesa di 5 000 milioni di Lit nel 1982 per la concessione di un contributo pari al 25 % del prezzo del gasolio destinato all'esecuzione delle operazioni colturali, nonché alla trasformazione e commercializzazione della produzione agricola ;

considerando che l'articolo 43 autorizza una spesa di 45 000 milioni di Lit nel 1981 destinata soprattutto a rifinanziare gli interventi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23, mediante la concessione di contributi pari al 70 % della spesa ammessa per l'acquisto, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli impianti cooperativi destinati all'imballaggio, alla lavorazione e al condizionamento di prodotti agricoli ;

considerando che gli aiuti suddetti rientrano nel campo d'applicazione degli articoli 92, 93 e 94 del trattato in virtù dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 2727/75, dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1035/72, dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 516/77, dell'articolo 59 del regolamento (CEE) n. 337/79, e degli articoli 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 804/68 ;

II

considerando che la Commissione, dopo un primo esame della legge n. 97/81, ha constatato :

— che gli aiuti di cui agli articoli 2, 3, 4, 8 e 9 costituiscono infrazioni all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali,

— che gli aiuti di cui agli articoli 10, 11 e 14 costituiscono infrazioni all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli,

— che l'aiuto di cui agli articoli 12 e 15 costituisce un'infrazione all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

— che gli aiuti di cui agli articoli 21 e 22 costituiscono infrazioni all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo,

— che gli aiuti di cui agli articoli 30, 31 e 32 costituiscono infrazioni all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ;

che tali aiuti non possono pertanto beneficiare delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato e devono essere quindi considerati incompatibili con il mercato comune ;

considerando che la Commissione nel corso dell'esame suddetto aveva inoltre stimato che :

a) gli aiuti di cui agli articoli 5, 6, 13, 17 e 39 costituiscono aiuti al funzionamento privi di qualsiasi effetto di miglioramento duraturo sulle strutture e non possono quindi beneficiare di alcuna delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato ;

b) le misure di cui all'articolo 43 relative ad aiuti agli investimenti pari al 70 % della spesa ammessa per l'acquisto, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli impianti cooperativi destinati all'imballaggio, alla lavorazione e al condizionamento di prodotti agricoli, non rispettano i massimali di aiuto generalmente applicati per gli aiuti agli investimenti nel settore della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti agricoli e che tutti i progetti finanziati non possono quindi beneficiare della deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), l'unica applicabile nella fattispecie ;

considerando che, tenuto conto di quanto procede, la Commissione ha avvisto la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato nei confronti delle misure predette, con lettere in data 6 maggio 1982, ed ha invitato il governo italiano a presentare le sue osservazioni ;

considerando che la Commissione ha invitato gli altri Stati membri e gli interessati diversi dagli Stati membri a presentare le loro osservazioni ;

III

considerando che, nelle sue risposte del 25 ottobre 1982 e del 18 gennaio 1983 alla lettera della Commissione, il governo italiano ha fatto presente :

a) che le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, relative ad un contributo di 700 Lit per quintale di grano duro conferito all'ammasso volontario, sono state sostituite per il 1982 dagli articoli 19 e 20 dalla legge regionale n. 87/82 che prevedono prestiti per la conduzione destinati al versamento di anticipi ai soci di cooperative e alla copertura delle spese sostenute per la raccolta, la conservazione e la vendita collettiva di grano ;

b) che il contributo di 100 milioni di Lit di cui all'articolo 4, concesso a ciascuno dei tre consorzi che hanno effettuato la raccolta di grano duro nel 1981, costituisce in realtà un aiuto di avviamento non rinnovabile che consente ai consorzi, creati negli anni 1975 e 1976, di far fronte alle spese di gestione sostenute nei primi anni di attività ;

c) che il contributo pari al 10 % del prezzo d'intervento comunitario per ogni quintale di sementi elette di grano duro concesso ai produttori di grano duro associati di cui all'articolo 5, nonché il contributo pari al 20 % del prezzo d'acquisto di sementi elette di grano duro concesso ai produttori singoli di cui all'articolo 6, erano destinati all'attuazione di un programma di divulgazione, di durata limitata, inteso ad incoraggiare l'uso di nuove tecniche colturali ;

d) che i contributi da 2 000 a 6 000 Lit per quintale di grano duro di cui agli articoli 8 e 9, corrisposti ai produttori di grano duro, erano destinati a indennizzare i produttori dei danni subiti a causa dei parassiti ; che si tratta di un intervento eccezionale e che in futuro la Regione si impegnerà a finanziare programmi collettivi di lotta antiparassitaria di carattere preventivo ;

e) che il versamento del contributo di 700 Lit per quintale di pomodori destinati alla trasformazione, concesso ai produttori, così come il contributo di 500 Lit per quintale di pomodori concesso alle cooperative, ai consorzi e alle organizzazioni di produttori a copertura di una parte delle spese di ammasso e di trasporto, previsti dagli articoli 10 e 11 e già istituiti dagli articoli 8 e 9 della legge n. 83/80, sono stati sospesi appena la Commissione ha avviato la procedura d'infrazione ai sensi dell'articolo 169 del trattato il 5 febbraio 1982 ;

f) che il contributo di 750 Lit per quintale di agrumi conferito per la trasformazione, previsto dall'articolo 12 e già istituito dall'articolo 12 della legge n. 83/80, è stato limitato alla campagna 1981 e non sarà più ripreso nelle disposizioni legislative successive ;

g) che i finanziamenti di cui all'articolo 13 a favore delle cooperative e loro consorzi e delle associazioni di produttori, concessi da istituti di credito convenzionati con l'IRCAG (Istituto regionale credito agrario) a copertura delle spese di gestione fino al massimo del 70 % degli importi ritenuti ammissibili, sono misure destinate a favorire l'accesso al credito ; che, d'altro canto, le disposizioni regionali sul credito sono state abrogate dall'articolo 24 della legge regionale n. 87/82, secondo cui i tassi a carico dei beneficiari sono quelli stabiliti per operazioni di credito analoghe a livello nazionale ;

h) che anche i prestiti agevolati di cui all'articolo 14 a favore delle industrie private e a partecipazione pubblica che gestiscono in Sicilia impianti per la trasformazione di agrumi in succhi, essenze e liofilizzati, costituivano una misura destinata ad agevolare l'accesso al credito ;

i) che il contributo di 15 Lit per chilogrammo di arance pigmentate danneggiate dalle avversità atmosferiche, di cui all'articolo 15, concesso alle associazioni di produttori riconosciute, alle cooperative e loro consorzi, nonché alle industrie a partecipazione maggioritaria pubblica, era destinato a indennizzare detti organismi della minore resa di succo delle arance ;

j) che i mutui a tasso agevolato del 12 % circa con ammortamento quindicennale, previsti dall'articolo 17 e destinati a coprire le passività delle cooperative e loro consorzi relative alla loro gestione, non sono stati concessi né verranno concessi in futuro a causa delle procedure troppo complesse ;

k) che il contributo di 4,8 miliardi di Lit, previsto dall'articolo 21, di cui il 50 % è destinato a rifinanziare per il 1981 le attività dell'Istituto regionale della vite e del vino definite all'articolo 5 della legge regionale n. 28/73 e comprendente aiuti alla pubblicità, aiuti all'esportazione verso i paesi terzi e in particolare verso l'URSS, aiuti ai vini in bottiglia commercializzati in Italia e nella Comunità, aveva consentito di decongestionare il mercato del vino e di evitare la distillazione ; che sarebbe pertanto opportuno tollerare nuovamente questi aiuti nel 1982, sia pure per un importo più limitato ;

l) che la concessione ai viticoltori delle isole di Pantelleria e Lipari di un contributo di 3 000 Lit per quintale di uve della vendemmia 1981, di cui all'articolo 22, aveva una duplice funzione, ossia

sostenere la fragile agricoltura di queste isole ed evitare la scomparsa di colture tradizionali importanti per il reddito e l'accupazione ; che, d'altra parte, i quantitativi in causa erano modesti ;

m) che il contributo ai produttori di latte associati in cooperative, consorzi e associazioni pari a 4 500 Lit per ogni ettolitro di latte conferito a detti organismi, previsto dall'articolo 30 e destinato a ridurre le spese di raccolta, trasporto e refrigerazione del latte, nonché il contributo di 4 500 Lit per ettolitro di latte prodotto in Sicilia e trasformato in formaggi tipo « caciocavallo », « pecorino siciliano » e « canestrato misto » concesso ai produttori di formaggio associati, previsto dall'articolo 31, dovrebbero beneficiare delle deroghe contemplate dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato, in quanto i produttori di latte in Sicilia esercitano la loro attività in zone particolarmente svantaggiate, in aziende di dimensioni ridotte e in zone lontane dai centri di raccolta e di trasformazione ;

n) che gli accordi interprofessionali menzionati all'articolo 32 sono stati stipulati mediante trattative tra le parti interessate senza far ricorso alle disposizioni previste dall'articolo 11 della legge nazionale n. 306/75 e non possono quindi dar luogo ad infrazione ;

o) che la concessione di un contributo pari al 25 % del prezzo del gasolio, previsto dall'articolo 39 e destinato all'esecuzione di operazioni colturali nonché alla trasformazione dei prodotti agricoli, era stata decisa in considerazione del deterioramento dei redditi risultante dal rincaro del consumo intermedio, dai danni provocati dalle avversità atmosferiche e dalle condizioni naturali sfavorevoli alla meccanizzazione ;

p) che i contributi previsti dall'articolo 43 rappresentano interventi strutturali integrati in programmi regionali che rispondono alle condizioni generali prescritte dal regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3164/82 [2] ;

considerando che vari Stati membri ed altri interessati hanno trasmesso le loro osservazioni alla Commissione ; che a giudizio di tutti le misure adottate dalla Regione Sicilia costituiscono un'infrazione alle organizzazioni comuni di mercato e/o falsano la concorrenza e influiscono sugli scambi intracomunitari ;

IV

1. considerando che le autorità italiane sono venute meno agli obblighi che loro incombono a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, in primo luogo notificando in ritardo il disegno di legge e in secondo luogo mettendolo ad esecuzione prima che scadesse il termine accordato alla Commissione per pronunciarsi ;

considerando che tale trasgressione ha dato luogo ad una situazione particolarmente grave, poiché la maggior parte delle misure costituiscono sostanzialmente delle infrazioni alle organizzazioni di mercato e vanno considerate incompatibili con le disposizioni dell'articolo 92 del trattato ;

2. considerando in particolare che :

— il contributo di 700 Lit per ogni quintale di grano duro conferito all'ammasso volontario, previsto per il 1981 dagli articoli 2 e 3 della legge n. 97/81 in applicazione dell'articolo 10 della legge regionale n. 47/80, è una misura non prevista dalla regolamentazione comunitaria che ha istituito un regime di aiuti alla produzione in questo settore ;

— il contributo di 100 milioni di Lit a favore dei consorzi che effettuano l'ammasso e la commercializzazione di grano duro, previsto dall'articolo 4 della legge n. 97/81, è una misura a favore dell'ammasso di grano duro non prevista dalla regolamentazione comunitaria ; che aiuti concessi sei anni dopo la creazione dei consorzi non possono essere considerati aiuti di avviamento ;

— gli aiuti ai produttori di grano duro colpito da parassiti che conferiscono i loro prodotti presso cooperative agricole o consorzi che effettuano operazioni di raccolta, conservazione e vendita collettiva dei prodotti (articolo 8 e 9 della legge n. 97/81), costituiscono un complemento di reddito non previsto dalle disposizioni comunitarie che hanno istituito un regime di aiuti in questo settore ;

gli aiuti previsti dagli articoli 2, 3, 4, 8 e 9, sopra menzionati, costituiscono pertanto un'infrazione a questa regolamentazione ;

considerando che gli aiuti alla commercializzazione di vino siciliano nella Comunità, nonché gli aiuti all'esportazione dei vini siciliani verso i paesi terzi di cui all'articolo 21 della legge n. 97/81 che prevede il rifinanziamento per il 1981 delle attività previste dall'articolo 6 della legge regionale n. 28/73, costituiscono un'infrazione all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che ha istituito regimi d'intervento e restituzioni all'esportazione ; che l'articolo 6 della legge regionale n. 28/73 è stato sostituito dall'articolo 5 della legge regionale n. 58/83 che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 1983, aiuti alla pubblicità nei cui confronti la Commissione si è pronunciata con lettera in data 19 marzo 1984 ;

[1] GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.
[2] GU n. L 332 del 27. 11. 1982, pag. 1.

considerando che :

— il contributo di 700 Lit per quintale di pomodori consegnato alla trasformazione, previsto — in applicazione dell'articolo 8 della legge regionale n. 83/80 — dall'articolo 10 della legge n. 97/81,

— il contributo di 500 Lit per quintale di pomodori accordato per coprire una parte delle spese inerenti alle operazioni di ammasso e di trasporto verso l'industria di trasformazione, previsto — in applicazione dell'articolo 9 della legge regionale n. 83/80 — dall'articolo 11 della legge n. 97/81,

— il contributo di 750 Lit per quintale di agrumi consegnato per la trasformazione, previsto — in applicazione dell'articolo 12 della legge regionale n. 83/80 — dall'articolo 12 della legge n. 97/81,

— i prestiti a tasso agevolato (4 % circa) per un anno a favore delle industrie private e a partecipazione pubblica che gestiscono in Sicilia impianti per la trasformazione degli agrumi in succhi, essenze e liofilizzati, concessi per ridurre le spese di acquisto, lavorazione e trasformazione degli agrumi, di cui all'articolo 14 della legge n. 97/81,

— il contributo di 15 Lit per chilogrammo di arance pigmentate danneggiate dalle avversità atmosferiche, concesso per compensare la minore resa di succo, previsto dall'articolo 15 della legge n. 97/81 a favore dalle associazioni di produttori riconosciute, delle cooperative e loro consorzi, nonché delle industrie a partecipazione maggioritaria pubblica che gestiscono impianti per la trasformazione di agrumi,

non sono previsti né nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, per quanto riguarda i pomodori, né nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, compresa la regolamentazione che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance ; che il regolamento (CEE) n. 516/77, nonché il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 987/84 (2), hanno infatti istituito un regime comunitario di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati, tra i quali figurano i prodotti a base di pomodori e di agrumi ; che tali aiuti regionali falsano la concorrenza tra i produttori e favoriscono, indipendentemente dalle scelte politiche comunitarie, una produzione agricola il cui prezzo non deve essere mantenuto per mezzo di misure unilaterali illecite ;

considerando che il contributo di 3 000 Lit per ogni quintale di uva « Malvasia » di Lipari previsto dall'articolo 22 della legge n. 97/81 a favore dei viticoltori delle isole di Pantelleria e Lipari per la vendemmia 1981, costituisce un'infrazione all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo, poiché l'aiuto è versato in base ai quantitativi conferiti alle cooperative ;

considerando che :

— il contributo di 4 500 Lit per ettolitro di latte conferito presso cooperative e consorzi, concesso ai produttori di latte membri di tali organismi per ridurre le spese di raccolta, trasporto e refrigerazione del latte, di cui all'articolo 30 della legge n. 97/81, e

— il contributo di 4 500 Lit per ettolitro di latte siciliano utilizzato dai produttori di formaggio associati e trasformato in formaggio tipo « caciocavallo », « pecorino siciliano » e « canestrato misto », di cui all'articolo 31 della legge n. 97/81,

sono misure contrarie alle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, secondo cui « sono vietati gli aiuti il cui importo è determinato in funzione del prezzo o della quantità del prodotto » ;

considerando che la Commissione ritiene che il predetto articolo 24, paragrafo 1, conferma semplicemente uno dei limiti del potere degli Stati membri d'intervenire direttamente nel funzionamento delle organizzazioni comuni di mercato dotate di un regime comune di prezzi, il quale è ormai di competenza esclusiva della Comunità ; che tale principio è definito dalla giurisprudenza costante della Corte di giustizia, segnatamente mediante le sentenze emesse il 23 gennaio 1975 e il 6 novembre 1979 nelle cause 51/74 : P.J. van der Hulst's Zonen contro Produktschap voor siergewassen (3) e 10/79 : Toffoli e altri contro Regione Veneto (4) ;

considerando che quente sentenze ribadiscono in linea generale che, dal momento in cui la Comunità ha adottato una regolamentazione che istituisce un'organizzazione comune di mercato di un determinato settore, gli Stati membri debbono astenersi da qualsiasi misura che possa derogarvi o arrecarvi pregiudizio ; che anzi devono rispettare non solo le disposizioni espresse, ma anche lo scopo e gli obiettivi di detta regolamentazione ;

considerando che, istituendo aiuti contrari alle disposizioni delle organizzazioni comuni di mercato, le autorità italiane hanno ignorato il principio secondo cui gli Stati membri non hanno più la facoltà di deliberare unilateralmente sui redditi degli agricoltori nell'ambito di un'organizzazione di mercato ; che il Consiglio infatti, quando istituisce organizzazioni comuni di mercato e quando fissa i prezzi dei prodotti agricoli, prende in considerazione i diversi obiettivi ed elementi di politica comune enunciati all'articolo 39 del trattato ; che ovviamente, data la disparità di questi obiettivi, vengono stabilite delle priorità che uno Stato

(1) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.
(2) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 10.

(3) Raccolta 1975, pag. 79.
(4) Raccolta 1979, pag. 3320.

membro non può modificare unilateralmente senza rimettere in forse le scelte operate a livello comunitario e senza rischiare di creare squilibri che potrebbero influire sugli scambi intracomunitari ;

considerando quindi che anche la concessione di crediti a tasso agevolato per 12 mesi, prevista dall'articolo 32 della legge n. 97/81, a favore delle cooperative e loro consorzi di produzione e di lavorazione lattiero-casearia che stipulino accordi interprofessionali per l'acquisto, a determinati prezzi, del latte prodotto in Sicilia, costituisce un'infrazione alla regolamentazione comunitaria ; che in effetti il sistema di fissazione del prezzo di vendita del latte è incompatibile con l'organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in quanto già il fatto che uno Stato membro promuova — anche indirettamente per via contrattuale — la fissazione di un prezzo obbligatorio alla produzione è incompatibile con il regime dei prezzi dell'organizzazione comune del mercato del latte ;

considerando, inoltre, che tali misure favoriscono artificialmente i produttori siciliani rispetto ai produttori delle altre regioni italiane o degli altri Stati membri e possono pertanto influire sugli scambi intracomunitari ;

3. considerando che gli aiuti sottoelencati

a) contributi — per ogni quintale di grano duro da seme certificato — pari al 10 % del prezzo d'intervento comunitario per il grano duro, concessi ai produttori associati che provvedono ad impiantare campi di produzione di sementi elette di grano duro, di cui all'articolo 5 della legge n. 97/81 ;

b) contributi pari al 20 % dei costi delle sementi selezionate di grano duro prodotte in Sicilia a favore degli agricoltori singoli, di cui all'articolo 6 della legge suddetta ;

c) contributi fine al 70 % delle spese sostenute per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione degli agrumi, previsti dall'articolo 13 della legge suddetta a favore delle cooperative agricole e loro consorzi, delle associazioni di produttori ;

d) mutui a tasso agevolato (12 % circa) per 15 anni concessi alle cooperative agricole e loro consorzi per consentire loro di coprire la passività di gestione, di cui all'articolo 17 della legge suddetta ;

e) contributo pari al 25 % del prezzo del gasolio, di cui all'articolo 39 della legge suddetta, per l'esecuzione di operazioni colturali nonché per la trasformazione e commercializzazione della produzione agricola ;

costituiscono aiuti al funzionamento che determinano direttamente una diminuzione dei prezzi di costo ed un miglioramento delle condizioni di produzione e delle possibilità di smercio da parte dei produttori interessati e scapito di quelli delle altre regioni italiane e degli altri Stati membri che non fruiscono di aiuti simili ; che essi falsano quindi la concorrenza e influiscono sugli scambi intracomunitari ;

4. considerando che ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 97/81, contributi fino al 70 % della spesa ammessa per l'acquisto, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli impianti cooperativi destinati all'imballaggio, alla lavorazione, al condizionamento, ecc. dei prodotti agricoli vengono concessi senza distinguere gli aiuti secondo le zone svantaggiate e non, ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di alcune zone svantaggiate [1] modificata da ultimo dalla direttiva 82/786/CEE [2] ; che tuttavia le aliquote massime degli investimenti generalmente ammesse per la Sicilia nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli sono del 75 % per gli impianti situati in zone montane o svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE o del 50 % per gli impianti situati nelle altre zone ; che il testo della legge, non operando una distinzione tra zone svantaggiate e altre zone, dà adito ad un impiego abusivo dell'aiuto nello zone non svantaggiate ; che questi aiuti di livello particolarmente elevato devono comunque comportare una partecipazione adeguata del beneficiario dell'aiuto al finanziamento del progetto ; che in effetti tale partecipazione finanziairia del 25 % o del 50 % dovrebbe costituire un limite minimo al di sotto del quale si corre il rischio di favorire la creazione di imprese che non possono sussistere senza ulteriori aiuti, di aggravare le debolezze strutturali dell'isola e di sviluppare in tal modo produzioni che possano alterare gli scambi in misura contraria all'interesse comune ; che inoltre questi prodotti rischiano di non poter essere smaltiti senza l'intervento del FEAOG ;

considerando che, tenuto conto di quanto precede, gli argomenti addotti dalle autorità italiane possono essere accolti soltanto per gli aiuti di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 97/81, per i quali la Commissione può considerare, nel loro obiettivo di divulgazione, un'azione di miglioramento durevole del settore in causa ; che la Commissione stima pertanto che questi aiuti possano essere autorizzati per un periodo di due anni ;

5. considerando che le misure incriminate rispondono ai criteri enunciati all'articolo 92, paragrafo 1 del trattato ; che gli aiuti di cui agli articoli 5 e 6 di detta legge possono tuttavia beneficiare della deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato ;

---

[1] GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 327 del 24. 11. 1982, pag. 19.

considerando che, per quanto riguarda gli altri aiuti incriminati, il divieto sancito dall'articolo 92, paragrafo 1, del trattato non può essere tolto in virtù del paragrafo 2 dello stesso articolo, poiché le deroghe ivi previste non si applicano al presente caso ;

considerando che, in sede di esame di ogni misura nazionale o regionale, le deroghe di cui al paragrafo 3 dell'articolo 92 devono essere interpretate in senso stretto ; che, in particolare, esse possono essere concesse soltanto se la Commissione può stabilire che l'aiuto è necessario per conseguire uno degli obiettivi previsti da tali disposizioni ;

considerando che concedere il beneficio di dette deroghe ad aiuti che non comportano una siffatta contropartita equivarrebbe ad accettare una situazione pregiudizievole agli scambi intracomunitari, distorsioni di concorrenza non giustificate dal punto di vista degli interessi della Comunità e, conseguentemente, vantaggi ingiustificati per alcuni Stati membri ;

considerando che, nella fattispecie, gli aiuti di cui agli articoli 2 e 3 (anno 1981), 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 30, 31, 32 e 39 della legge siciliana n. 97/81, non consentono di constatare l'esistenza di una siffatta contropartita ; che né può constatarsi l'esistenza di siffata contropartita nemmeno per gli aiuti previsti dall'articolo 43 della stessa legge se il loro importo supera i massimali fissati dalla Commissione ; che talune di queste misure costituiscono anche infrazione all'organizzazione dei mercati in diversi settori ;

considerando che il governo italiano non ha potuto fornire, né la Commissione trovare alcuna giustificazione che consenta di stabilire che gli aiuti in questione soddisfano le condizioni prescritte per la concessione di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del trattato ;

considerando che le misure che danno luogo ad infrazioni non possono in alcun caso beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del trattato ;

considerando che, per quanto riguarda le altre misure, non si tratta di aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di una regione in cui il tenore di vita sia anormalmente basso o in cui si abbia una grave forma di sottoccupazione ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), poiché non costituiscono affatto misure atte a favorire lo sviluppo della regione o quello della coltura dei prodotti agricoli interessati ; che si tratta in realtà di aiuti al funzionamento, senza alcuna incidenza durevole sulle strutture ; che la situazione della Sicilia e delle produzioni summenzionate non risulterebbero modificate in modo duraturo quando venissero a cessare gli interventi in questione ;

considerando che detti interventi non rappresentano né un importante progetto di comune interesse europeo né misure atte a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia italiana ; che non è quindi il caso di applicare l'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del trattato ;

considerando inoltre che le misure suddette costituiscono aiuti al funzionamento a favore degli agricoltori in causa ; che la Commissione si è sempre opposta a tali aiuti, in quanto essi non posseggono i requisiti che li renderebbero idonei a beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato non essendo idonei, a motivo della loro scarsa efficacia, a facilitare lo sviluppo come previsto dalla disposizione citata ;

considerando che, data la situazione attuale del mercato degli agrumi, degli ortofrutticoli, del vino e dei prodotti lattiero-caseari, un aiuto, anche di scarsa importanza, altera le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune ;

considerando che, tenuto conto di quanto precede, gli aiuti predetti non rispondono alle condizioni prescritte per beneficiare di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del trattato ;

considerando che la presente decisione non pregiudica l'eventuale posizione che la Commissione prenderà nei confronti degli aiuti di cui sopra in relazione al finanziamento della politica agraria comune da parte del FEAOG,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Gli aiuti di cui agli articoli 2 e 3 per quanto riguarda il 1981, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 30, 31, 32 e 39 della legge regionale siciliana 6 maggio 1981, n. 97, sono incompatibili con le disposizioni dell'articolo 92 del trattato CEE e con le disposizioni delle organizzazioni comuni di mercato nei settori interessati e, conseguentemente, non possono più essere concessi.

2. Gli aiuti di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 97/81, tenuto conto dell'obiettivo perseguito, possono considerarsi compatibili con le disposizioni dell'articolo 92 del trattato CEE soltanto per un periodo di due anni, ossia per il 1981 e per il 1982.

3. La parte degli aiuti di cui all'articolo 43 della legge n. 97/81 che eccede :

a) il limite del 75 % della spesa ammessa per i progetti situati in zone montane o svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE e che rientrano in programmi nazionali o regionali approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CEE) n. 355/77, oppure

b) il limite del 50 % nelle altre zone o per progetti che non rientrano in tali programmi,

è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 92 del trattato (CEE) e non può più essere concessa.

Articolo 2

L'Italia comunica alla Commissione, entro due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, le misure che avrà adottato per conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione